

DELIBERAZIONE N. 100 DD. 21/12/2017 – SCADENZA 01/01/2018

OGGETTO: Adempimenti previsti dall'articolo 11-bis del D.lgs. 118/2011 ai fini della predisposizione del bilancio consolidato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)", che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto, individuando inoltre gli articoli del decreto legislativo n. 267 del 2000 che trovano applicazione agli enti locali della Provincia Autonoma di Trento;
- con Decreto Legislativo n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, c. 3, della Costituzione;
- ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria.

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 31.03.2016 con cui è stato approvato il piano di razionalizzazione delle società partecipate ex art. 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 di data 27.09.2017 con cui è stata approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 7 co. 10 l.p. 29 dicembre 2016, n. 19 e art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 — Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute ed individuazione delle partecipazioni da alienare.

Considerato che l'ente ha una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e pertanto, con deliberazione del Consiglio comunale n. 09 del 29 febbraio 2016 si è avvalso della facoltà prevista dall'articolo 232 comma 2 e dall'art. 233-bis comma 3 del d.lgs 267/2000di rinviare al 2019 l'adozione della contabilità economico-patrimoniale e l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2018.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 di data 08.06.2017, con cui è stato approvato il Rendiconto di gestione per l'esercizio 2016.

Vista la deliberazione n. 5/2017 di data 09.03.2017 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione e il Documento Unico di Programmazione 2017-2019.

Visto l'art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011 come modificato con D.Lgs. 126/2014.

Visto il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato.

Visto l'articolo 233-bis del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.

Dato atto che, ai sensi del punto 3 del citato principio del bilancio consolidato, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

A) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;

B) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;

Considerato che costituiscono componenti del "gruppo amministrazione pubblica" (elenco A):

1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del d.lgs. 118/2011 e ss.mm, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;

2) gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;

2.1) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione."

2.2) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

3) le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

3.1) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione

dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2016 – 2018 per gli enti trentini, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

- 3.2) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2020, con riferimento all'esercizio 2019 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quidata.

Visti gli esiti della cognizione, come riportati nel prospetto che segue:

Organismi, Enti strumentali e Società	% di partecipazione	Organismi e Enti strumentali	Società controllata	Società partecipata a totale partecipazione pubblica	Affidataria diretta di servizi pubblici	Da inserire nel gruppo "Pubblica Amministrazione" (Elenco A)	Da inserire nel gruppo "Bilancio consolidato" (Elenco B)
Consorzio dei Comuni Trentini soc.coop	0,51	NO	NO	SI	NO	NO	NO
Funvie Pinzolo Spa	1,81	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Madonna di Campiglio Pinzolo Val Redena spa	1,49	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Giudicarie Gas Spa	0,9167	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Geas spa	1,8206	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Primiero Energia Spa	0,1042	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Tregas Trentino Reti gas S.r.l.	0,0164	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Rendena Golf Spa	1,36364	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Terme Val Rendena Spa	0,18587	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Trentino Trasporti Esercizio Spa	0,001	NO	NO	SI	SI	SI	SI
Trentino Riscossioni Spa	0,0119	NO	NO	SI	NO	NO	NO
Informatica Trentina Spa	0,0106	NO	NO	SI	NO	NO	NO
Centro Servizi condivisi soc. coop.	0,0099	NO	NO	SI	NO	NO	NO

Considerato che dall'esito della ricognizione effettuata non ci sono organismi, enti strumentali e società da inserire nell'elenco A) "Gruppo amministrazione pubblica" e di conseguenza non sono presenti enti da comprendere nell'elenco B) "Gruppo bilancio consolidato";

Visto il D.Lgs. n. 118/2011e ss.mm. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

Visto il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L e il relativo regolamento di attuazione emanato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L.

Visto il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43/2017 del 30 novembre 2017 e successive modificazioni.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 56-ter della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 come modificata dalla L.R. 15 dicembre 2015 n. 31, sulla proposta di adozione della presente deliberazione, dal Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile.

Visto lo Statuto Comunale.

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

D e l i b e r a

1. Di prendere atto, per le motivazioni di cui in premessa, che non sono presenti enti, aziende e società che compongono il gruppo amministrazione pubblica e pertanto, non ci sono enti o società oggetto di consolidamento;
2. Di dare atto che l'elenco per la revisione è soggetto ad aggiornamento annuo alla fine di ogni esercizio, con riferimento al consolidamento del bilancio dell'esercizio successivo;
3. Di dichiarare, con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano, la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, comma 4 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
4. Di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m.;
 - ed ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm., L.P. 23/1990 e s.m. alternativamente:
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
 - ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

* * * * *